



REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO ULTIMA REVISIONE A.S. 2022/2023

Approvato nella seduta del 27 dicembre 2023 con Del. N. 43

PREMESSA	2
TITOLO I - VIGILANZA SUGLI ALUNNI	2
TITOLO II - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI	4
TITOLO III - RITARDI E GIUSTIFICAZIONI	7
TITOLO IV - SANZIONI DISCIPLINARI	8
A) SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA	8
<i>Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria</i>	8
<i>Scuola Secondaria di I grado</i>	8
B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI.	10
C) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.	10
D) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.	10
E) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.	11
TITOLO V - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	12
TITOLO VI - USO SPAZI, LABORATORI E BIBLIOTECA	13
TITOLO VII - CONSERVAZIONE STRUTTURE E SUSSIDI	14
TITOLO VIII - PROCEDURE DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA	14
TITOLO IX - NORME DI SICUREZZA	16

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "L. Pirandello" costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori. Tutti i membri della comunità scolastica hanno pari dignità e sono chiamati a collaborare, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze e possibilità, per garantire il migliore funzionamento dell'Istituzione scolastica.

L'Istituto, nel rispetto dei singoli e della loro autonomia di pensiero, si configura come comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Esso, come scuola per l'istruzione obbligatoria, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici è diretto e ordinato al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n. 3, n. 33 e n. 34 della Costituzione Italiana.

Le norme che seguono si propongono, pertanto, di regolare la vita interna dell'Istituto e recepiscono le indicazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (emanato con D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) e del regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e loro modifiche ed integrazioni).

Il Regolamento di Istituto, in attuazione della disposizione di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 235/2007, dispone, inoltre, l'adozione del "Patto educativo di corresponsabilità", ad esso allegato, quale documento condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della scuola.

TITOLO I - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Scuola dell'infanzia - primaria - secondaria di I grado

Art. 1

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.

Art. 2

Il Personale docente tutto, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra, altre attività programmate ...), ha il dovere di una assidua vigilanza. Allo scopo, il Dirigente predispone opportune modalità di servizio. In caso di **assenza del docente** della classe e nell'impossibilità di sostituirlo con personale a disposizione o con altro personale, il Dirigente o un suo delegato predisporranno opportuni accorgimenti e modalità operative tra queste - prime fra tutte - lo *smistamento degli alunni* nelle altre **classi parallele** e/o nelle altre classi **in verticale**, secondo criteri di equa distribuzione e individuando (ove possibile) lo stesso insegnamento. A nessun docente è consentito derogare da tale disposizione e principio di collaborazione/sussidiarietà, nel rispetto sia dei criteri di **efficacia - efficienza** del servizio e dell'organizzazione scolastica sia della normativa vigente (D.P.R. 399/88 - Legge. 312/80 Par. C.S. 1423171).

Durante le uscite didattiche, viaggi di istruzione, campi scuola e altre attività programmate in orario scolastico ed extrascolastico, i docenti accompagnatori hanno l'obbligo di garantire la vigilanza per tutto il tempo dell'attività esterna.

Al rientro a scuola, i docenti sono tenuti allo svolgimento dell'intero orario di servizio, come previsto da quadro orario settimanale. In caso di assenza della classe di appartenenza, il docente ha l'obbligo di permanere a disposizione della scuola per eventuali coperture, per tutta la durata del proprio orario di servizio.

In coincidenza di attività scolastiche specifiche - specialistiche - esterne (occasionali, periodiche o sistematiche) non è consentita alcuna modifica dell'orario settimanale, se non dietro preventiva autorizzazione e a seguito di formale e funzionale richiesta.

Art. 3

Il Personale **Collaboratore scolastico** è tenuto alla vigilanza sugli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado in supporto al personale docente, in particolare durante la ricreazione, nei bagni e nei corridoi, e al momento dell'ingresso e dell'**uscita** (C.M. 187/1964). Al fine di evitare continue interruzioni delle lezioni nelle classi e per consentire la necessaria sorveglianza degli spazi comuni da parte dei Collaboratori Scolastici, alle famiglie è **fatto divieto** di portare materiali scolastici o merende dopo il regolare orario di entrata degli alunni. Eventuali emergenze verranno gestite dai Collaboratori del Dirigente e dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle suddette premesse.

Art. 4

In caso di sciopero, sia il Personale Docente sia il Personale Collaboratore scolastico, eventualmente presenti, hanno il dovere di vigilare sugli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per il tempo necessario (Parere C. S. del 27/01/1998), rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali dei minori (L.146/90).

In caso di partecipazione totale o quasi totale dei docenti allo sciopero, il Dirigente scolastico darà tempestiva comunicazione alle famiglie con i mezzi più celeri per informarli sulla situazione e sulle difficoltà di funzionamento e gestione dell'emergenza.

I genitori delle famiglie che fruiscono del servizio di scuolabus sono tenuti a rendersi reperibili e disponibili nel momento in cui non è possibile avviare le attività didattiche.

Art. 5

I **Docenti** sono sempre responsabili dell'assistenza sugli alunni (*Scuola Infanzia / Primaria / Secondaria*). Tuttavia, solo in caso di dolo o colpa grave la responsabilità diventa civile e patrimoniale (Legge 312/1980- Art. 61). I medesimi non sono responsabili nel caso in cui possono dimostrare di " non aver potuto impedire il fatto" (Parere C. Stato 1423/1971).

Art. 6

Gli **alunni** debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi sia alle regole generali di comportamento che vengono fissate nell'ambito dell'Istituto comprensivo sia a quelle specifiche adottate nelle singole realtà di classe - interclasse - intersezione.

Art. 7

La vigilanza sugli alunni (Sc. dell'Infanzia / Primaria / Secondaria) cessa nel momento in cui essi sono nuovamente affidati, per un qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori e/o delegati in assenza dei genitori.

Art. 8

Gli **Insegnanti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado** hanno l'obbligo di accompagnare gli alunni fino all'uscita. Anche l'uscita, successiva al suono della campanella, deve avvenire in modo silenzioso e ordinato.

Gli alunni più piccoli (Infanzia, Primaria) saranno consegnati direttamente dalle maestre e/o dal collaboratore scolastico ai rispettivi genitori o a chi ha ricevuto delega fiduciaria.

Gli alunni della Scuola Secondaria, solo in presenza di espressa liberatoria della famiglia in cui si tenga conto del livello di maturità e del grado di autonomia raggiunto dal/dalla ragazzo/a, possono uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni. Diversamente, dovranno essere consegnati ai genitori o a persone da questi delegate.

È consentito un ritardo di soli 5 minuti rispetto all'orario previsto per le uscite; dopo di che si provvederà – previo contatto telefonico – ad informare la famiglia; trascorsi 15 minuti, in caso di irreperibilità dei genitori, si provvederà ad informare la Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Al fine di regolare in maniera efficace l'attività didattica ed educativa nei tre ordini di scuola, nel rispetto dell'alunno e dell'utenza, i **genitori degli alunni della Scuola Primaria - Secondaria ed in particolare dell'Infanzia** sono tenuti - in caso di uscita anticipata e/o di ingresso ritardato dei propri figli - a presentare una richiesta firmata che verrà poi registrata dall'insegnante. Nella Scuola Secondaria, l'uscita anticipata può avvenire solo al cambio dell'ora (fatta eccezione per urgenze o motivi di salute).

Per tutti gli alunni, in caso di **sistematiche e periodiche** uscite anticipate o entrate posticipate, si rende **obbligatorio** presentare preventivamente in segreteria oltre ad una domanda/richiesta indirizzata all'Ufficio del Dirigente Scolastico, congrua certificazione medica specialistica (o altra documentazione rilasciata dagli Uffici competenti) attestante la stretta necessità delle prestazioni, il periodo, l'orario settimanale. Il Dirigente scolastico, esaminata la documentazione, disporrà l'eventuale autorizzazione all'uscita anticipata o all'entrata posticipata.

Nell'interesse dell'alunno, si raccomanda ai genitori di ricorrere all'entrata posticipata e/o all'uscita anticipata, sia sistematica che saltuaria, per svolgere terapie o cure mediche, destinando corsi e attività sportive varie all'orario extrascolastico, in quanto tali eventuali assenze prolungate dell'alunno comportano una "reale ed effettiva" perdita sul piano della crescita formativa difficilmente recuperabile.

TITOLO II - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Art. 10

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno.

Gli alunni devono essere educati a considerare l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, da utilizzare quindi con il massimo rispetto. Tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, personale scolastico, alunni e genitori) sono chiamati alla promozione di un'autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.

Art. 11

Gli alunni devono avere un abbigliamento consono all'ambiente scolastico. Non sono ammesse magliette troppo corte o abiti succinti e trasparenti.

Art. 12

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria devono trovarsi davanti all'ingresso della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; l'entrata è prevista dalle ore 8.15 alle ore 8.45 per la Scuola dell'infanzia; alle ore 8.30 per la Scuola Primaria; alle ore 8.00 per la Scuola Secondaria di I grado.

Per motivi organizzativi e di sicurezza non è consentito ai genitori sostare all'interno dell'ingresso di ogni Plesso, né introdursi nelle classi. L'accesso alla scuola è consentito solo alle persone autorizzate; non è permessa l'entrata da parte di persone estranee.

I Collaboratori scolastici e i docenti, coordinati dal Dirigente scolastico e dai Referenti di plesso, si rendono responsabili dell'ordinato svolgimento dell'entrata e dell'uscita degli alunni.

Art. 13

Scuola Infanzia/Primaria. Durante il cambio dell'ora (o di turno) si applica la seguente regola generale: i docenti della classe - interclasse - intersezione attendono il proprio turno (avvicendamento insegnanti) senza mai abbandonare la classe e vigilando costantemente sugli alunni. Nel caso in cui uno degli insegnanti sia costretto a dover lasciare la propria classe per raggiungere l'altra, si sposta il docente delle classi ultime (classi con alunni in fascia di età alta); le

classi a modulo orizzontale devono essere posizionate una di fronte all'altra per favorire la vigilanza.

Scuola Secondaria. Durante il *cambio dell'ora*, i docenti delle classi **Prime** rimangono a vigilare in attesa dell'arrivo del docente subentrante proveniente da altra classe (seconda, terza), che ha l'obbligo di raggiungere al più presto e nei tempi previsti dal quadro orario settimanale, la classe **Prima** di appartenenza (così come le *altre classi*) in base o al suo orario o ad eventuale ordine di servizio (suppl.). Qualora nella classe sia presente un docente di sostegno, l'insegnante curricolare potrà tempestivamente effettuare il cambio. *In casi di necessità e accertata priorità da dare ad altra classe* (seconda o terza) **nella quale siano presenti particolari problematiche comportamentali**, è opportuno valutare tra i docenti interessati altre modalità (con criteri di rotazione e alternanza) per l'effettuazione del cambio dell'orario. Rimane inteso che gli alunni (scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria) non devono uscire dall'aula; la porta necessariamente deve rimanere aperta per consentire anche al *personale ausiliario* di collaborare durante il servizio di vigilanza. **Non è consentito ai docenti che effettuano il cambio dell'ora** (già in servizio o con subentro nelle ore intermedie di lezione o provenienti da altra sede di lavoro), **attardarsi in sala docenti o nei corridoi, sia pure per validi motivi**. Gli insegnanti hanno infatti l'**obbligo** di raggiungere la propria classe, favorendo costantemente e sistematicamente l'ordinario funzionamento delle attività didattiche anche attraverso il **regolare e puntuale cambio dell'ora, maggiormente alla fine della ricreazione**: ciò nel rispetto del proprio orario di servizio e dei doveri d'ufficio specifici del docente.

Durante il cambio dell'ora, gli alunni devono rimanere seduti al proprio banco, predisponendo il materiale per la lezione successiva.

Art. 14

Durante le lezioni non è consentito masticare **chewing gum**.

Art. 15

Scuola Infanzia/Primaria. Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria è fatto divieto assoluto agli alunni di portare il cellulare a scuola.

Scuola Secondaria. **È severamente vietato l'uso del cellulare all'interno della scuola.** Chi, per motivi del tutto particolari e specifici, è costretto a portare tale apparecchio è tenuto a non esibirlo, anzi si fa obbligo di preservarlo nel proprio zaino. È altresì vietato l'uso improprio di ogni dispositivo elettronico che consenta l'effettuazione di foto e videoriprese da parte degli studenti, nonché la loro divulgazione attraverso i media ed i social network.

Se l'alunno viene sorpreso dal docente o dal personale con il dispositivo acceso, si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio che verrà consegnato al Dirigente scolastico o ad un suo delegato. La scuola provvederà ad informare telefonicamente i genitori affinché provvedano al ritiro, che comunque dovrà avvenire il più tempestivamente possibile e durante l'orario di apertura della scuola.

Art. 16

All'ingresso, durante la ricreazione e all'uscita dalla scuola, tutti gli alunni debbono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone.

Art. 17

Gli alunni (scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria) possono recarsi ai servizi, vigilati dai collaboratori, oltre che al momento della ricreazione - **due per volta** - anche durante le ore di lezione, dopo aver ottenuto il permesso dell'insegnante. Devono rimanervi soltanto per il tempo necessario, consentendo in tal modo una regolare e celere rotazione per la fruizione degli stessi da parte di tutti, in particolar modo durante la ricreazione. Per gli alunni della Scuola Secondaria, non è previsto l'accesso ai servizi prima delle ore 9.00, fatta eccezione per i casi di assoluta necessità.

Art. 18

La ricreazione, nei vari momenti della giornata scolastica, si svolge **nelle proprie aule** ed eventualmente - **a giudizio delle insegnanti della Scuola dell'Infanzia e Primaria** - nel corridoio antistante e negli appositi spazi esterni custoditi e idonei allo scopo, sempre che vi sia la diretta vigilanza del docente e del collaboratore scolastico. Il docente, in ogni caso, assume in pieno ogni responsabilità sulla vigilanza e sorveglianza della classe. È severamente vietato spostarsi da un corridoio all'altro.

Durante le pause ricreative gli alunni sono soggetti alla vigilanza da parte del docente; pertanto, non devono allontanarsi dalla sua sorveglianza. È vietato agli alunni l'uso di distributori automatici di bevande e alimenti.

Art. 19

Il cortile esterno, l'atrio, i corridoi della scuola devono rimanere sempre puliti. Carte, rifiuti e materiali riciclabili vanno raccolti in modo differenziato e depositati negli appositi contenitori.

Art. 20

Le aule devono essere lasciate in ordine e pulite così come le suppellettili. È richiesta la massima cura ed il massimo rispetto degli arredi, delle attrezzature e di tutti gli ambienti scolastici, in particolare dei bagni.

Art. 21

Gli alunni (scuola dell'Infanzia e Primaria) che frequentano la mensa debbono mantenerla pulita e ordinata e debbono assumere sempre ed in ogni occasione un comportamento consono e corretto. A tal fine, sono addetti alla sorveglianza i docenti in servizio e con turno mensa, che comunque si rendono garanti di un corretto comportamento e di una sana convivenza. Per gli **alunni con disabilità** che presentano situazioni di gravità è prevista la presenza o **dell'OEPAC o dell'Insegnante di sostegno**.

Art. 22

È vietata l'uscita in cortile prima e durante il pranzo. Le classi che usufruiscono del servizio mensa scenderanno nel refettorio accompagnate dal docente di turno.

L'ora di pranzo si svolgerà in modo civile e ordinato, consentendo e favorendo anche la comunicazione interpersonale tra alunni e tra alunno e docenti.

Art. 23

Dopo il pranzo, gli alunni verranno ricondotti nella propria aula per svolgere l'attività post-prandiale. A nessuno è consentito girare per i locali della scuola e/o svolgere attività non autorizzate e senza la vigilanza dell'insegnante.

Art. 24

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Art. 25

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Art. 26

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto (secondo i principi dell'art.1 del D.P.R. n.249/98).

Art. 27

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.

Art. 28

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 29

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO III - RITARDI E GIUSTIFICAZIONI

Art. 30

L'alunno della **Scuola Primaria e Secondaria** ha il dovere di trovarsi in prossimità dell'entrata **5 minuti** prima del suono della campanella ed entrare in classe in orario.

Nella prima fase dell'inizio dell'anno e fino a tutto il mese di ottobre, nell'ambito del progetto accoglienza, i bambini che frequentano per il primo anno la **Scuola dell'Infanzia** o che presentano qualche difficoltà d'inserimento, *potranno* osservare un **orario flessibile**.

Art. 31

Eventuali ritardi vanno giustificati da parte dei genitori sul modulo per i ritardi o sul libretto personale il giorno stesso (o, al massimo, il giorno successivo). In caso di ritardo, i genitori sono obbligati ad accompagnare i propri figli a scuola e a consegnarli al personale scolastico.

L'alunno che ha giustificato il ritardo viene fatto entrare subito in classe, senza attendere l'inizio dell'ora successiva di lezione.

Il ritardo va annotato dal docente sul registro di classe.

Art. 32

I genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria, per giustificare le assenze o chiedere il permesso di entrata/uscita fuori orario, dovranno utilizzare un apposito funzione presente nel Registro Elettronico.

La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta entro il giorno successivo o al massimo entro tre giorni.

Art. 33

Ripetute e sistematiche assenze vanno segnalate al Dirigente o al Responsabile di Plesso per gli opportuni interventi educativi.

Art. 34

Ai sensi della L. Reg. Lazio n. 7 del 22/10/2018, le assenze oltre i **5 giorni non** devono essere documentate con **certificato medico**, tranne che per specifiche patologie sanitarie; le assenze per motivi familiari (viaggi, settimana bianca, ecc.) vanno comunicate dai genitori anticipatamente e per iscritto al Docente coordinatore di classe.

I genitori devono comunque giustificare l'assenza anche in caso di sciopero del personale scolastico.

Art. 35

Come previsto dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n° 59 del 2004 e dall'art. 2 comma 10 del D.P.R. 22/06/2009 n°122, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato; pertanto, il totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell'orario annuale. In via del tutto eccezionale, la scuola può ammettere motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Art. 36

Per particolari necessità di salute e di famiglia, i genitori possono presentare al Dirigente o al Responsabile di Plesso, con congruo anticipo, motivata e certificata richiesta (ove prevista) di uscita anticipata o di ingresso posticipato, impegnandosi ad accompagnare e a prelevare il proprio figlio agli orari autorizzati e richiesti. (**Vedi Art. 9**)

TITOLO IV - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 37

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

A) SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Art. 38

In caso di comportamento scorretto da parte dell'alunno, lo stesso verrà esonerato da alcune attività piacevoli e coinvolgenti e invitato a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni sbagliate., Irroga la sanzione il docente.

Art. 39

In caso di comportamento che configuri una mancanza disciplinare più grave, si può prevedere la non partecipazione alle uscite didattiche e al campo scuola. In alternativa, l'alunno è tenuto comunque a recarsi a scuola e a partecipare alle lezioni in un'altra classe. Irroga la sanzione il Consiglio di Interclasse/Intersezione.

Art. 40

Se il comportamento scorretto è reiterato, la famiglia viene contattata più volte e coinvolta attivamente nel processo di educazione con interventi mirati. Irroga la sanzione il Consiglio di Interclasse/Intersezione.

Scuola Secondaria di I grado

Il comportamento degli alunni è regolamentato dal D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998: Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007.

Art. 41

In caso di **frequenza non regolare non seriamente motivata**, viene convocata la famiglia, alla quale viene illustrata la vigente normativa riguardante le assenze in relazione alla validità dell'anno scolastico. Irroga la sanzione il docente e/o il Coordinatore di classe.

Art. 42

In caso di **ripetuti ritardi** (minimo 5) viene convocata la famiglia dell'alunno. Irroga la sanzione il docente e/o il Coordinatore di classe.

Art. 43

In caso di **mancato impegno a casa**, l'alunno riceverà un'ammonizione verbale; se la mancanza si verificherà di nuovo, verrà avvisata la famiglia tramite il diario personale dello studente, che è tenuto a riconsegnare l'avviso firmato. Nel caso in cui il comportamento errato fosse ancora reiterato, si provvederà ad una ammonizione scritta sul registro di classe e a convocare la famiglia.
Irroga la sanzione il docente.

Art. 44

Nel caso di comportamenti scorretti, quali **mancanza di rispetto con gesti e/o parole nei confronti dei compagni**, senza che questi ultimi riportino conseguenze, lo studente riceverà un'ammonizione verbale e dovrà produrre un elaborato scritto dal quale emergano le sue riflessioni sulle possibili conseguenze e implicazioni del suo gesto e/o delle sue parole. Se la mancanza si verificherà di nuovo, verrà avvisata la famiglia sul diario personale dello studente, che è tenuto a riconsegnare l'avviso firmato. In caso il comportamento errato fosse ancora reiterato, si provvederà ad una ammonizione scritta sul registro di classe e a convocare la famiglia.
Irroga la sanzione il docente e/o il Coordinatore di classe.

Art. 45

Nel caso in cui le mancanze disciplinari previste dagli art. n. 42, 43, 44, 45 fossero ulteriormente reiterate, anche a seguito della convocazione della famiglia, o nel caso in cui i genitori non si recassero a colloquio con i docenti, la famiglia sarà chiamata a colloquio con il Dirigente scolastico. In riferimento alle mancanze di cui all' Art.42, il Dirigente provvederà a segnalare la situazione all'Autorità competente.
Irroga la sanzione il Dirigente scolastico.

Art. 46

In caso di **danneggiamento intenzionale a oggetti in dotazione della scuola** (libri, materiale vario, ecc.), l'alunno verrà ammonito per iscritto, la famiglia verrà informata dell'accaduto e dovrà provvedere al risarcimento del danno.
Irroga la sanzione il Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe.

Art. 47

In caso di **danni intenzionali, o derivanti da comportamenti irresponsabili, all'edificio scolastico e/o al mobilio, come il danneggiamento di vetri, porte, finestre, tendaggi, sedie, banchi, armadi**, l'alunno verrà ammonito per iscritto, la famiglia verrà informata dell'accaduto e dovrà provvedere al risarcimento del danno.
Irroga la sanzione il Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe.

Art. 48

In caso di **danni intenzionali, o derivanti da comportamenti irresponsabili, all'edificio scolastico e/o al mobilio, come imbrattare i muri, fare incisioni o scritte di vario tipo su banchi, sedie, armadi, porte e finestre**, l'alunno dovrà ripulire l'oggetto da lui sporcato, portando a scuola da casa il materiale necessario, atossico e usando dispositivi per la protezione individuale, acquistati dalla famiglia a proprie spese.
Irroga la sanzione il docente.

Art. 49

In caso di comportamenti scorretti reiterati, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza del gruppo-classe, il Consiglio di classe, su decisione motivata, si riserva la facoltà di escludere l'alunno da eventuali uscite didattiche e/o dal Campo scuola. L'alunno, per tutta la durata della visita d'istruzione o del Campo scuola, dovrà comunque partecipare alle lezioni in altra classe e produrre un elaborato scritto in cui espliciti le sue riflessioni sulla situazione creatasi.
Irroga la sanzione il Consiglio di Classe.

B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI.

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Art. 4, comma 7, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Scuola Secondaria di I grado

Art. 50

Tale sanzione è comminata solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'Art.3 del D.P.R. n.249/98 ed esplicitati nel presente Regolamento al Titolo II, Art. n. 25, 26, 27, 28, 29.

Irroga la sanzione il Consiglio di classe.

C) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Art. 4, comma 9, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Scuola Secondaria di I grado

Art. 51

Tale sanzione è comminata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Irroga la sanzione il Consiglio di Istituto.

D) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Art. 4, comma 9-bis, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Art. 52

Tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Irroga la sanzione il Consiglio di Istituto.

E) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Art. 4, comma 9-bis e 9-ter, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Art. 53

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Irroga la sanzione il Consiglio di Istituto.

Art. 54

Le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 55

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 56

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 57

Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella Comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove fosse necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola agevola un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella Comunità scolastica.

Art. 58

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **organo di garanzia** interno alla scuola, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante del personale ATA e da due rappresentanti eletti dai genitori. L'organo di garanzia decide entro il termine di 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 59

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e comunque fino al rinnovo del Consiglio d'Istituto o fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. I membri vengono eletti dal Consiglio d'Istituto tra i facenti parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'istituto provvederà alla nomina di membri supplenti in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato).

Art. 60

L'organo di garanzia in prima convocazione dovrà essere "perfetto", cioè le deliberazioni saranno valide solo se risulteranno presenti tutti i membri; in seconda convocazione potrà funzionare solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Durante le votazioni non è consentita l'astensione. In caso di parità di voti, il voto decisivo sarà quello del Dirigente Scolastico.

Art. 61

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. n.249/98 e del D.P.R. n.235/2007.

Art. 62

I reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. n.249/98 e del D.P.R. n.235/2007, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, devono essere indirizzati al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o a un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

TITOLO V - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 63

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. Il Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 64

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, è pienamente consapevole:

- a. delle disposizioni richiamate nel Patto educativo di corresponsabilità e delle conseguenti responsabilità;
- b. della necessità della loro scrupolosa osservanza.

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano pienamente garantiti.

Art. 65

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati nel Patto educativo di corresponsabilità, ove non si configurino come più gravi violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la **procedura di composizione obbligatoria**, secondo le modalità di seguito riportate:

- a. la segnalazione di inadempienza può essere prodotta dalla scuola (avviso), dal genitore/affidatario (reclamo);
- b. una volta prodotto l'avviso (scuola), o il reclamo (famiglia), il ricevente (famiglia o scuola) è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
- c. sulla base degli accertamenti di cui sopra, il ricevente (famiglia o scuola), in caso di riscontro positivo, è obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a eliminare o ridurre la situazione di inadempienza;
- d. il ricevente (famiglia o scuola) è obbligato a informare chi ha segnalato l'inadempienza tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure adottate.

Art. 66

Al Consiglio d'Istituto spetta la competenza di elaborare e modificare il Patto di Corresponsabilità, anche, eventualmente, designando un'apposita Commissione in cui siano presenti le diverse componenti della comunità scolastica (docenti-genitori).

TITOLO VI - USO SPAZI, LABORATORI E BIBLIOTECA

Art. 67

L'Istituto Comprensivo, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con l'ambiente. Ne deriva che le sue strutture possono essere messe a disposizione della comunità locale, secondo lo spirito della Legge 517/1997 e compatibilmente con le attività programmate e previste dal P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo e nell'ambito dei tre Plessi.

Art. 68

I locali dell'Istituto, ad eccezione delle **aule**, degli **uffici** e dei **laboratori**, possono essere concessi in uso al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per periodi di tempo determinato:

- ad altre Scuole
- al Comitato genitori
- agli enti locali
- alle associazioni culturali e/o sportive senza fini di lucro
- alle organizzazioni sindacali

Art. 69

Altre Scuole possono usufruire dei locali scolastici anche durante l'orario antimeridiano / pomeridiano, a condizione che ciò non sia di ostacolo all'attività didattica dell'Istituto.

Art. 70

L'uso dei locali e di particolari attrezzature avviene dietro regolare e motivata richiesta e con delibera del Consiglio dell'Istituzione scolastica.

Art. 71

I docenti possono utilizzare, nell'ambito delle attività didattico - educative programmate e dietro richiesta specifica per le attività aggiuntivo - facoltative pomeridiane, fuori dall'orario del Tempo Pieno (dietro delibere degli OO. CC.), gli spazi dell'Istituto Comprensivo interni ed esterni garantendo la cura e la custodia del materiale didattico, degli arredi e delle strutture.

Art. 72

Alcuni docenti, individuati dal Collegio Docenti e nominati dal Capo di Istituto, prendono in consegna e curano i suddetti laboratori, materiali, strumenti, attrezzature. Essi, nei limiti delle dotazioni strumentali, degli spazi e degli orari prestabiliti garantiscono efficienza e funzionalità ai medesimi, curano i rapporti con i docenti interessati, li informano del nuovo materiale e delle nuove opportunità.

Art. 73

L'accesso ai laboratori è consentito a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria solo se accompagnati e sorvegliati dagli insegnanti della classe e per effettuare attività specifiche previste e programmate. I docenti si rendono garanti del buon comportamento e dell'incolumità in ordine all'uso degli strumenti e alla sicurezza.

Art. 74

L'uso della Biblioteca alunni (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria) avviene sotto la guida dei docenti incaricati del servizio Biblioteca, per le operazioni di prestito. L'accesso degli alunni alla

Biblioteca "M. Furone", al di fuori dell'orario di apertura settimanale, dovrà avvenire sotto la vigilanza di un docente che compilerà l'apposito registro d'entrata.

Art. 75

Tutti i libri presi in **prestito** devono essere registrati sull'apposito registro prestiti e restituiti alla scadenza prestabilita (**durata del prestito 1 mese**) ed in ogni caso **entro la fine di maggio di ogni anno scolastico**.

In caso di mancata restituzione, l'insegnante della classe si attiverà presso la famiglia chiedendone il pagamento o l'acquisto.

Art. 76

I testi di consultazione (enciclopedie, saggi, atlanti, ecc.) vanno riconsegnati in giornata.

Art. 77

All'inizio di ogni anno, la Commissione orario predisporrà - in base alle richieste - un articolato calendario con turni di utilizzo settimanale della Biblioteca. Tale calendario potrebbe essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni in base a:

- attività programmate;
- attività realizzate in parte o da realizzare;
- nuove richieste e sopravvenute esigenze.

Art. 78

È fatto obbligo programmare per tempo le attività di laboratorio unitamente alle normali attività e rispettare i turni di prenotazione dei laboratori, dell'aula video e della biblioteca.

La prenotazione delle aule speciali può essere effettuata esclusivamente da un docente per le proprie classi di competenza o dal Dirigente Scolastico per iniziative collegiali.

TITOLO VII - CONSERVAZIONE STRUTTURE E SUSSIDI

Art. 79

Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico dell'Istituto Comprensivo sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da utenti e operatori.

Art. 80

Qualsiasi strumentazione di supporto alla didattica (TV color, videoregistratore, registratore, lettori CD, strumenti musicali, vocabolari, enciclopedie, fotocopie, etc.) deve essere richiesto ai Collaboratori Scolastici che provvederanno direttamente alla consegna in aula.

Art. 81

Alunni (scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria), docenti e personale ATA sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei sussidi.

Art. 82

Alcuni insegnanti (**Sub - consegnatari**) sono delegati dal Dirigente Scolastico per la custodia dei sussidi librari e audiovisivi nonché delle attrezzature e degli strumenti didattici di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso.

TITOLO VIII - PROCEDURE DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA

Art. 83

Le circolari indirizzate ai genitori della Scuola Primaria e Secondaria verranno inviate esclusivamente tramite Registro Elettronico. In aula verrà comunicato agli alunni/e l'emanazione della relativa

circolare. I genitori sono tenuti a consultare il Registro Elettronico regolarmente e frequentemente. Specifiche iniziative proposte dall'Istituto verranno comunicate ai genitori con avvisi ciclostilati o con comunicazioni sul diario che dovranno essere firmate tempestivamente.

Art. 84

Per la Scuola Secondaria, i colloqui antimeridiani e pomeridiani sono fissati, ogni anno, di norma entro un mese dall'inizio della Scuola, riportando sul sito tutti i dati necessari (nome del docente, disciplina insegnante, **giorno e ora di ricevimento; data e orario per gli incontri Scuola/Famiglia** pomeridiani). Per la Scuola Primaria i colloqui pomeridiani sono fissati, ogni anno, di norma entro un mese dall'inizio della Scuola.

I genitori dovranno prenotarsi per i colloqui con i docenti utilizzando le funzioni del Registro Elettronico.

Art. 85

Anche il Dirigente Scolastico comunica ai genitori il suo orario di ricevimento e le possibilità di ottenere colloqui previo appuntamento. L'orario di ricevimento viene pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 86

Le Assemblee di classe possono essere convocate dal Dirigente e/o dai Rappresentanti dei Genitori della Scuola dell'Infanzia, primaria e Secondaria in orario pomeridiano, con preavviso di **5 giorni** e con avviso scritto.

Art. 87

Per le Assemblee richieste dai Rappresentanti deve essere presentata apposita domanda al Dirigente Scolastico per l'uso dei locali; nella richiesta dovrà essere indicato anche l'ordine del giorno. A queste riunioni possono partecipare, con diritto di parola, Dirigente e Insegnanti.

Art. 88

Ogni Assemblea viene presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato). Della discussione viene redatto apposito verbale dal Segretario.

Art. 89

Gli avvisi vengono stampati e distribuiti a cura dell'Istituto Comprensivo e devono contenere l'ordine del giorno.

Art. 90

Il consiglio di classe - di interclasse - intersezione è convocato dal Dirigente di propria iniziativa - con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione della durata e dell'O.d.G. - o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente (C.M. 105/75).

Art. 91

Il Consiglio di Classe - interclasse - intersezione è presieduto dal Dirigente o da un suo delegato. Di ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Coordinatore/Segretario.

Art. 92

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente, oppure su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 93

Il preavviso per la convocazione del Consiglio d'Istituto è di almeno cinque giorni; la lettera di convocazione deve contenere data, ora e Ordine del Giorno.

Art. 94

Il calendario **di massima** delle riunioni dei Consigli di Classe - di interclasse – intersezione, del Collegio Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto viene fornito all'inizio dell'anno scolastico nel Piano annuale delle attività.

Art. 95

Possono essere previste convocazioni straordinarie rispetto al calendario ordinario, per sopraggiunti problemi e/o adempimenti.

Art. 96

Gli atti del Consiglio d'Istituto relativi alle delibere adottate vengono pubblicati in apposita sezione web per un periodo di 10 giorni (C.M. 105/75).

Art. 97

Tutta la documentazione, oggetto del lavoro degli OO. CC., deve essere esibita a chiunque ne faccia motivata richiesta. Il richiedente deve però risultare persona direttamente interessata e/o coinvolta, e/o chiamata in causa, al fine di non ledere il diritto alla riservatezza e/o al segreto d'Ufficio. Della documentazione richiesta possono essere rilasciate fotocopie a pagamento (euro 0,50 x foglio A4) previa richiesta scritta motivata e ai sensi della L. 241/1990.

Art. 98

Non sono soggetti a pubblicazione, né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone.

Art. 99

Per una efficace comunicazione con l'utenza, tutti gli atti vengono affissi nella bacheca degli Organi Collegiali della Scuola.

TITOLO IX - NORME DI SICUREZZA

Art.100

Per tutto ciò che concerne le norme di sicurezza si fa riferimento al **Decreto Legislativo n. 81/2008**.

*

Fonte Nuova, 20 dicembre 2022

f.to Il Dirigente Scolastico
Antonio Sansotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993